



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

*Registro Generale*

**N. 105**

**del 25/05/2018**

**DETERMINAZIONE N. 42 DEL RESPONSABILE DEL**  
***SERVIZIO TECNICO***

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEL  
REGOLAMENTO EDILIZIO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO  
REGIONALE - ING.. GIORGIO SANDRONE - CIG ZE123B282E**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Rosta ha approvato il Regolamento Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/7/2010 e pubblicato sul BUR Piemonte n. 41 del 14/10/2010.

Vista la deliberazione n. 247-45856 di 28/11/2017 (B.U. – suppl. 2 del 04/01/2018) con la quale il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016.

Dato atto che per dare piena attuazione a quanto disposto con la citata deliberazione, i Comuni dovranno entro il prossimo 3 luglio 2018 (180 giorni dalla pubblicazione sul B.U. della citata delibera) procedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale con la procedura prevista dall'art. 3, commi 3 e 4, della L.R. 19/1999.

L'adeguamento del vigente regolamento edilizio comunale comporta l'utilizzo di spazi di autonomia che la regione consente con approvazione da parte dell'ente di definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al capo I della parte prima, il recepimento dei contenuti degli articoli vincolanti ed il completamento delle parti di propria competenza della parte seconda ed elencando eventuali allegati al regolamento stesso richiamati negli articoli della parte seconda.

Rilevato che il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto del 3 luglio 2018 comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

Rilevata la necessità di avvalersi, per lo svolgimento di tale adempimento, di una professionalità esterna che possa collaborare con il personale dipendente dell'ufficio edilizia privata e con la sottoscritta mettendo a disposizione la propria competenza e conoscenza della materia.

Dato atto, infatti, che attualmente l'ufficio è formato da un solo dipendente oltre alla sottoscritta che assomma anche le responsabilità dell'ufficio lavori pubblici e pertanto non in grado di attendere con assiduità al prescritto adempimento.

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 5-bis nella parte in cui dispone il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, sancendo la nullità dei contratti posti in essere in spregio a tale divieto e la conseguente responsabilità erariale

Il successivo comma 6 del suddetto articolo dispone testualmente che *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

Dato atto che le citate condizioni che legittimano un incarico di collaborazione si rinvencono anche nel "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenze e di collaborazione", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 08.05.2008, esecutiva.

Ritenuto che nella fattispecie concreta la specializzazione della prestazione richiesta, la sua aderenza ai fini istituzionali dell'Ente e l'impossibilità di avvalersi esclusivamente di personale interno rendono possibile e legittimano il conferimento dell'incarico in argomento.

A tal fine è stata effettuata indagine di mercato con richiesta di preventivi per l'affidamento dell'incarico di redazione del nuovo regolamento edilizio ai professionisti di seguito elencati che hanno formulato la propria offerta:

- ✓ Arch. Alberto Cancelli dello studio A4PARTENERS di Torino, Corso Cairoli 4  
€ 6.000,00, oltre CNPAIA ed IVA;
- ✓ Ing. Giorgio Sandrone dello Studio Mellano Associati di Torino, Corso Moncalieri 56  
€ 1.700,00, oltre CNPAIA ed IVA;

Stabilito che l'offerta più economica risulta quella dell'Ing. Giorgio Sandrone, C.F. SND GRG 58C23 L219 V, iscritto all'Albo degli ingegneri di Torino al n. 5530 R, dello studio Studio Mellano Associati di Torino, Corso Moncalieri 56, P.IVA. 07992970017, verso corrispettivo di € 1.700,00, oltre CNPAIA ed IVA, per un totale complessivo di € 2.156,96, giusta l'offerta pervenuta agli atti in data 23/5/2018, prot. 3315.

Specificato che il professionista individuato risulta essere esperto di provata competenza come emerge dagli esiti delle prestazioni professionali già effettuate per questa Amministrazione e dal curriculum vitae allegato.

Dato atto che:

- ✓ sono stati avviati gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da durc on line acquisito agli atti INAIL\_10618173 con scadenza il 20/6/2018;
- ✓ la spesa complessiva di € 2.156,96 viene imputata al cap. 1132 denominato "PRESTAZIONI professionali e consulenze" finanziata con oneri di urbanizzazione del PEG 2018 con esigibilità nel corrente esercizio finanziario.

Stabilito che l'incarico dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla data di invio a mezzo pec del presente provvedimento, pena l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00.

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi del decreto sindacale n. 17 del 21/12/2017 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico.

## **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e del relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 08.05.2008, l'incarico di collaborazione per l'adeguamento del regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale, all'Ing. Giorgio Sandrone, C.F. SND GRG 58C23 L219 V, Iscritto all'Albo degli ingegneri di Torino al n. 5530 R, e legale rappresentante dello

Studio Mellano Associati – Architettura Urbanistica – di Torino - P.IVA. 07992970017, verso corrispettivo di € 1.700,00, oltre CNPAIA ed IVA, per un totale complessivo di € 2.156,96, come da preventivo di parcella pervenuto in data 23/5/2018, prot. 3315.

3. Di rilevare che l'incarico di redazione del nuovo regolamento edilizio, dovrà essere eseguito, entro 20 giorni dalla trasmissione del presente determinazione, pena l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00, in quanto il documento dovrà essere approvato entro il 3 luglio 2018 dall'organo consiliare comunale.
4. Di dare atto che il professionista incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.e i. e che il codice CIG relativo ai lavori in argomento risulta essere il seguente: ZE123B282E.
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo l'uso del commercio, mediante trasmissione dell'avviso d'impegno di spesa, firmato digitalmente, al professionista incaricato, con posta elettronica certificata ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015.
6. Di rilevare che al pagamento del corrispettivo si provvederà, previo accertamento della regolare svolgimento del servizio ed alla presentazione degli elaborati su supporto cartaceo che informatico per l'approvazione in Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica e DURC regolare.
7. Di impegnare la spesa complessiva per l'incarico professionale di € 2.156,96, in parte sul cap. 1132 denominato "PRESTAZIONI professionali e consulenze" del PEG 2018 con esigibilità nel esercizio finanziario.
8. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
9. Di assicurare l'opportuna pubblicità del presente atto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 corredando la stessa con il curriculum del professionista incaricato.

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, quinto comma, del T.U. approvato con D.Lgs. N. 267/00 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Elisabetta Fontana, quale Responsabile del Servizio Tecnico.

EF/ac  
Incarico regolamento edilizio.doc

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Fontana Elisabetta

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Impegno 277/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to (Silvia RUELLA)

Rosta, li 28/05/2018

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 16/06/2018

firmato digitalmente

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/06/2018

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente